

FAI - FEDERAZIONE REGIONALE VENETO

FEDERAZIONE REGIONALE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI DEL VENETO

VENEZIA-MARGHERA, VIA F.LLI BANDIERA N. 106

CODICE FISCALE 90161660270

Oggi, 17.12.2016, si sono riuniti in Venezia-Mestre, Via Castellana, presso NOVOTEL, i Signori Soci come risultanti dall'allegato foglio presenze per deliberare in ordine agli importanti cambiamenti che coinvolgono la Federazione ed alle conseguenti ricadute a livello territoriale.


Presiede l'adunanza Gianluigi Satini che, avendo accertato e fatto constatare la regolare costituzione dell'adunanza, invita Giuseppe Furlan a verbalizzare i lavori.

Il Presidente illustra le novità a livello di Federazione Nazionale e le principali ricadute a livello territoriale. Ricorda anche che la Federazione nazionale, in data 27.04.2015, ha approvato il suo nuovo statuto sociale e l'allegato codice etico ed ha invitato tutte le strutture territoriali ad adeguare i propri statuti di conseguenza.

Premesso che la F.A.I. - Federazione Autotrasportatori Italiani è strutturata in Federazioni Regionali e si articola in Associazioni Provinciali e delegazioni territoriali, il Presidente ricorda che trattasi di realtà giuridicamente autonome e distinte tra loro che, come tali, costituiscono autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi nei confronti dei terzi.

Il Presidente sottolinea che il vigente statuto della Federazione Nazionale prevede, agli Articoli 20, 21 e 22, anche la normativa applicabile alle Federazioni Regionali che, nella propria autonomia, devono approvarla e, quindi, adeguare i propri statuti.

Il Presidente ricorda, inoltre, che F.A.I. ha adottato un Codice Etico e che lo stesso ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema. Il Codice Etico della Federazione Nazionale è allegato al citato statuto-27.04.2015 a costituirne parte integrante.



A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

A second handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Per quanto sopra, il Presidente propone ai presenti una bozza di nuovo statuto per FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO (nel seguito anche ASSOCIAZIONE) e ne dà lettura. Si tratta di uno statuto che deriva direttamente dal citato Statuto-27.04.2015 della Federazione Nazionale al quale fa anche espresso rinvio per quanto non disciplinato. Il Presidente si sofferma sull'impegno, statutariamente previsto, di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO di avvalersi in via esclusiva di F.A.I. SERVICE Società Cooperativa per la diffusione dei beni e servizi nel settore dell'autotrasporto.

Il Presidente ricorda, infine, che le cariche di ogni livello organizzativo sono gratuite e che il nuovo statuto della Federazione prevede abbiano durata quinquennale. A tal proposito propone che, in sede di prima applicazione della nuova norma, tutte le attuali cariche dell'ASSOCIAZIONE vengano prorogate al fine di renderle coerenti con quelle degli organi della Federazione Nazionale che verranno a scadenza nel prossimo esercizio 2020.

Prima di lasciare spazio alla discussione, il Presidente propone all'Assemblea di nominare Presidente Onorario Cesare Armando Bizzotto che, come noto ai presenti, ha sempre sostenuto e promosso l'Associazione di cui è stato anche socio fondatore.

Si apre, quindi, la discussione.


Dopo ampio approfondimento, l'Assemblea dei Soci delibera unanimemente di:


- adottare e fare proprio il codice etico approvato dalla Federazione Nazionale;
- prorogare tutte le attuali cariche sociali al fine di uniformarne la scadenza, in sede di prima applicazione della nuova norma, a quella degli organi della Federazione Nazionale e, quindi, sino all'esercizio 2020;
- adeguare lo statuto di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO a quello della Federazione Nazionale e di adottare lo statuto che viene allegato al presente verbale a formarne parte integrante;



- nominare Presidente Onorario di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO Cesare Armando Bizzotto (c.f. BZZ CRR 49C15 L199X) che, in tale veste, sarà invitato a partecipare alle adunanze degli organi della Federazione;
- dare mandato al Presidente e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE affinché abbia a provvedere alla registrazione del presente verbale e dell'allegato nuovo statuto sociale presso la competente Agenzia delle Entrate.

La seduta viene, quindi, tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Giuseppe Fuclan


IL PRESIDENTE
Gianluigi Satta


FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO

Statuto

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI E FINALITA' - CODICE ETICO

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO (nel seguito anche ASSOCIAZIONE) quale unione di Associazioni Professionali delle imprese di autotrasporto di merci su strada con autoveicoli per conto di terzi della Regione Veneto. L'ASSOCIAZIONE è apolitica ed ha durata illimitata. Aderisce alla F.A.I. - Federazione Autotrasportatori Italiani nei cui principi ispiratori e nelle cui finalità si riconosce pienamente. FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO è espressione della Federazione Nazionale sul proprio territorio di competenza.

Come la Federazione Nazionale di cui è parte, l'ASSOCIAZIONE:

- aderisce integralmente al Protocollo di legalità e sicurezza siglato tra il Ministero dell'Interno e la Confrtrasporto/Confcommercio il 26 ottobre 2011, nel quale si riconosce e del quale cura l'attuazione in ogni fase dello svolgimento della propria attività;
- riconosce, anche in ossequio al dettato normativo di cui all'Art. 3, comma 4, della Legge 11 novembre 2011 n. 180, così come le proprie imprese associate ed i rappresentanti delle stesse, quali propri valori fondanti, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la concorrenza.

Articolo 2



Premesso che F.A.I. - Federazione Autotrasportatori Italiani è strutturata in Federazioni Regionali e si articola in Associazioni provinciali, l'ASSOCIAZIONE si propone, nel rispetto delle direttive della Federazione Nazionale, di ricercare ed attuare tutti gli strumenti idonei a tutelare e favorire le aziende associate anche mediante l'istituzione e la gestione di specifici servizi, convenzioni, consorzi o società. A tal proposito e fine, l'ASSOCIAZIONE individua la forma di mutualità attuata da F.A.I. SERVICE Società Cooperativa come idonea alla gestione ed offerta di servizi e convenzioni in grado di sostenere, sviluppare e supportare l'attività delle imprese associate. In ragione di ciò, l'ASSOCIAZIONE si avvale in via esclusiva di F.A.I. SERVICE Società Cooperativa per la diffusione dei beni e servizi nel settore dell'autotrasporto.

Articolo 3

L'ASSOCIAZIONE adotta e fa proprio il Codice Etico adottato dalla Federazione Nazionale e, da ultimo, approvato dall'Assemblea F.A.I. del 27.04.2015 che ha approvato anche il vigente statuto della Federazione.

TITOLO II

SOCI


Articolo 4

Sono Soci di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO tutte le organizzazioni aderenti in sede nazionale alla F.A.I. e presenti sul territorio di competenza.

Articolo 5

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto della Federazione Nazionale che, ove non diversamente disposto dal presente Statuto, si intende qui integralmente richiamato;



- al pagamento della quota associativa di cui all'Art. 33 dello statuto della Federazione Nazionale nonché a prestare la più ampia collaborazione affinché la Federazione stessa possa conseguire gli scopi che si propone.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Sono organi di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- i Probiviri.



Articolo 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è costituita dai Presidenti delle Organizzazioni territoriali e dallo stesso numero di delegati attribuito alle predette associazioni, secondo i criteri di cui all'Art. 12 dello statuto della Federazione Nazionale.

Ha il compito di:

- eleggere i componenti eleggibili del Consiglio Regionale nel numero indicato all'Art. 22 dello statuto della Federazione Nazionale, nonché i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri secondo quanto previsto all'Art. 19 dello statuto della Federazione Nazionale;
- deliberare in ordine a questioni di carattere regionale, in sintonia con le linee definite dalla Federazione Nazionale;
- approvare il bilancio.

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle Organizzazioni territoriali e da un numero di consiglieri pari al doppio delle Organizzazioni rappresentate, eletti dall'Assemblea Regionale.

Ha il compito di:

- eleggere il Presidente Regionale;
- nominare il Segretario Regionale, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- designare i rappresentanti di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO presso tutti gli Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti e sia richiesta od ammessa;
- esaminare ed approvare la relazione sull'attività di FAI – FEDERAZIONE REGIONALE VENETO presentata dal Presidente;
- dare il suo parere o deliberare su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dai competenti organi.

Il Consiglio Direttivo Regionale è convocato almeno una volta ogni tre mesi o quando almeno un quinto (1/5) dei suoi membri lo richiedano.

La convocazione è fatta dal Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Regionale, se il Presidente non sia stato ancora eletto, a mezzo di invito scritto, da inviarsi otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o posta elettronica certificata.

L'Avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza. I membri del Consiglio Regionale eletti, assenti senza



giustificazione di legittimo impedimento a più di due riunioni consecutive, decadono dalla carica e lo stesso Consiglio Regionale provvederà a sostituirli.

I membri così nominati durano in carica fino alla riunione dell'Assemblea Regionale immediatamente successiva, che sarà effettuata di norma entro sei (6) mesi dopo l'Assemblea generale della Federazione.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, con voto consultivo:

- il Segretario Regionale;
- i Proviviri;
- i Segretari delle Organizzazioni territoriali.

La Federazione Nazionale, potrà assumere il Segretario Regionale, scelto d'intesa con la realtà territoriale ed il Presidente.

Articolo 9

PRESIDENTE

Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE è eletto dal Consiglio Direttivo e, ove non diversamente disposto, dura in carica cinque anni. E' rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE a tutti gli effetti con i più ampi poteri di ordinaria amministrazione con facoltà di delega ad altre persone. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dallo Statuto della Federazione Nazionale o che gli siano delegate dagli organi dell'ASSOCIAZIONE.

TITOLO IV

SEGRETARIO REGIONALE

Articolo 10

Il Segretario Regionale è preposto alla direzione degli uffici dell'ASSOCIAZIONE.



Egli provvede in base alle disposizioni ed istituzioni degli organi competenti alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni e quant'altro è necessario per il funzionamento dei servizi dell'ASSOCIAZIONE. Esercita le funzioni di Segretario dell'Assemblea dei Soci e degli organi pluripersonali dell'ASSOCIAZIONE.

TITOLO V

PATRIMONIO E BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Il Patrimonio dell'ASSOCIAZIONE è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che siano pervenuti all'ASSOCIAZIONE per acquisto, lasciti e/o donazioni nonché delle somme comunque accantonate.

La gestione economica e finanziaria dell'ASSOCIAZIONE può essere dalla stessa affidata alla Federazione Nazionale.

I contributi volontari di enti e di privati costituiscono entrate straordinarie dell'ASSOCIAZIONE.

Ogni altra entrata ha carattere straordinario e va imputata direttamente ad accrescimento del patrimonio.

Articolo 12

L'esercizio finanziario dell'ASSOCIAZIONE si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo quadrimestre di ciascun anno dovrà essere approvato il bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario).

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'ASSOCIAZIONE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'ASSOCIAZIONE il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe.



Le quote e/o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; è espressamente prevista la non rivalutabilità delle stesse.

Articolo 13

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio allo Statuto della Federazione Nazionale ed alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA I
SERIE 3 - ATTI PRIVATI

Reg. I -- 5 GEN. 2017 al N. 18

Liquidità Euro 200,00
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Stefania BRESCIA

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale Massimo Esposito

